



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

Relazione sui conti annuali dell’Autorità bancaria europea (ABE) relativi all’esercizio finanziario 2019


corredata della risposta dell’Autorità

Introduzione

01 L’Autorità bancaria europea (“l’Autorità” o “ABE”) ha ora sede a Parigi¹. Il compito dell’Autorità è quello di contribuire all’elaborazione di norme e prassi comuni di regolazione e vigilanza di elevata qualità, di contribuire all’applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, di incoraggiare e facilitare la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti, di sorvegliare e valutare gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza e di promuovere la tutela di depositanti e investitori.

02 Il *grafico 1* mostra i dati essenziali relativi all’Autorità².

Grafico 1: dati essenziali relativi all’Autorità



* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell’esercizio finanziario.

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio finanziario 2018 e conti annuali consolidati provvisori dell’Unione europea, esercizio finanziario 2019; dati concernenti gli effettivi forniti dall’Autorità.

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

03 L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo dell’Autorità. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’Autorità.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

² Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell’Autorità, consultare il sito Internet: www.eba.europa.eu.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

04 L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Autorità, che comprendono i rendiconti finanziari³ e le relazioni sull'esecuzione del bilancio⁴ per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

05 A giudizio della Corte, i conti dell'Autorità relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2019, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Autorità e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Paragrafo d'enfasi

06 La Corte richiama l'attenzione sulla nota II.3 dei rendiconti finanziari dei conti definitivi dell'Autorità, che prevede un accantonamento di 10,1 milioni di euro concernente il contratto di locazione dell'Ufficio londinese dell'ABE.

³ I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

⁴ Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

07 A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

08 A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Elementi a sostegno dei giudizi

09 La Corte ha espletato l'audit in base ai principi internazionali di audit (ISA) e ai codici deontologici dell'IFAC, nonché ai principi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell'INTOSAI (ISSAI). Le responsabilità della Corte in forza di tali principi sono illustrate in maggiore dettaglio nella sezione dedicata alle responsabilità dell'auditor della presente relazione. La Corte dei conti europea è indipendente ai sensi del codice deontologico della professione contabile dell'International Ethics Standards Board for Accountants (codice IESBA) e delle norme di etica applicabili all'audit espletato; ha inoltre assolto le altre responsabilità di etica che le incombono in osservanza di dette norme e del codice IESBA. La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti costituiscano una base sufficiente e appropriata per formulare il proprio giudizio di audit.

Responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance

10 In base agli articoli 310-325 del TFUE e al regolamento finanziario dell'Autorità, la direzione della stessa è responsabile della preparazione e della presentazione dei conti sulla base dei principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti. Tale responsabilità comprende la definizione, l'applicazione

e il mantenimento di controlli interni adeguati ai fini della preparazione e della presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore. Alla direzione dell'Autorità spetta inoltre garantire che le attività, le operazioni finanziarie e le informazioni presentate nei rendiconti siano conformi alla normativa che li disciplina. La direzione dell'Autorità detiene la responsabilità ultima per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti dell'Autorità.

11 Nel preparare i conti, la direzione è tenuta a valutare la capacità dell'Autorità di mantenere la continuità operativa, fornendo informazioni al riguardo, secondo le circostanze, su eventuali questioni che incidono sulla continuità dell'attività, e basando la contabilità sull'ipotesi della continuità dell'attività, a meno che la direzione non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò.

12 Ai responsabili delle attività di governance spetta sovrintendere al processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'Autorità.

Responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti

13 Gli obiettivi della Corte sono: ottenere una ragionevole certezza riguardo all'assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali dell'Autorità e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, nonché, sulla base dell'audit espletato, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio o ad altre autorità rispettivamente competenti per il discarico dichiarazioni concernenti l'affidabilità dei conti dell'Autorità e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La ragionevole certezza consiste in un livello elevato di sicurezza, ma non è una garanzia che l'audit rilevi sempre le inesattezze o le inosservanze rilevanti ove sussistano. Queste possono risultare da frode o errore e sono ritenute rilevanti se è ragionevole presumere che, considerate singolarmente o in termini aggregati, possano influenzare le decisioni economiche adottate dagli utenti sulla base dei conti in questione.

14 Dal lato delle entrate, la Corte verifica le sovvenzioni percepite dalla Commissione e dai paesi cooperanti e valuta le procedure adottate dall'Autorità per riscuotere eventuali diritti/commissioni/tasse e altri introiti.

15 Dal lato delle uscite, la Corte esamina le operazioni di pagamento nel momento in cui la spesa è stata sostenuta, registrata e accettata. Tale esame riguarda tutte le categorie di pagamenti (compresi quelli effettuati per l'acquisto di attività), ad eccezione degli anticipi, nel momento in cui sono effettuati. Gli anticipi sono esaminati quando il destinatario fornisce la giustificazione del corretto utilizzo dei fondi e l'Autorità la accetta liquidando l'anticipo, che sia nello stesso esercizio o in seguito.

16 In osservanza dei principi ISA e ISSAI, la Corte esercita il giudizio professionale e mantiene lo scetticismo professionale durante tutto il corso dell'attività. La Corte inoltre:

- individua e valuta i rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di inosservanze significative, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti rispetto agli obblighi sanciti nel quadro giuridico dell'Unione europea; definisce ed espleta procedure di audit commisurate a tali rischi; nonché ottiene elementi probatori di audit sufficienti e adeguati per formulare giudizi. Il rischio di non individuare inesattezze o inosservanze rilevanti dovute a frode è più alto di quanto non sia per quelle derivanti da errori, poiché la frode può implicare collusione, falsificazioni, omissioni intenzionali, presentazioni ingannevoli o l'elusione dei controlli interni;
- acquisisce conoscenza dei controlli interni pertinenti ai fini dell'audit, allo scopo di definire procedure di audit adeguate alle circostanze, ma non di esprimere un giudizio sull'efficacia dei controlli interni;
- valuta l'adeguatezza delle politiche contabili adottate e la ragionevolezza delle stime contabili e degli adempimenti informativi correlati in capo alla direzione;
- trae conclusioni circa l'adeguatezza dell'impiego, da parte della direzione, dell'ipotesi della continuità operativa quale base contabile e, fondandosi sugli elementi probatori di audit ottenuti, stabilisce se esistono rilevanti incertezze riguardo a fatti o a situazioni che possono mettere in serio dubbio la capacità dell'Autorità di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività. Nel caso in cui concluda che esistono incertezze rilevanti, la Corte è tenuta a mettere in evidenza nella relazione del revisore gli adempimenti informativi correlati nei conti oppure, qualora tali adempimenti informativi siano inadeguati, a modificare il giudizio espresso. Le conclusioni della Corte sono basate sugli elementi probatori di audit ottenuti alla data della relazione del revisore da essa presentata. È tuttavia possibile che fatti o situazioni future facciano sì che un'agenzia cessi di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività;

- valuta la presentazione, la struttura e il contenuto dei conti nel loro insieme, ivi compresi gli adempimenti informativi, e se i conti riportino le operazioni sottostanti e i fatti in modo da fornirne una presentazione fedele;
- ottiene elementi probatori di audit sufficienti e appropriati riguardo alle informazioni finanziarie dell'Autorità per esprimere un giudizio sui conti e sulle operazioni alla base di questi ultimi. La Corte è responsabile della direzione, della supervisione e dello svolgimento dell'audit. Essa rimane l'unico responsabile del giudizio di audit espresso;
- ove applicabile, ha esaminato il lavoro di revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente sui conti dell'Autorità, conformemente a quanto disposto dall'articolo 70, paragrafo 6, del regolamento finanziario dell'UE.

La Corte comunica con la direzione in merito, fra l'altro, all'estensione e alla tempistica previste per l'audit e alle constatazioni di audit significative, comprese eventuali carenze importanti dei controlli interni che essa rileva nel corso dell'audit. Tra le questioni oggetto di comunicazione con l'Autorità, la Corte stabilisce quali abbiano rivestito maggiore importanza nell'audit dei conti del periodo in esame e costituiscano, quindi, le principali questioni di audit. Tali questioni sono illustrate nella relazione del revisore, salvo che la normativa ne vieti la divulgazione o qualora, in via del tutto eccezionale, la Corte decida che una questione non vada comunicata nella relazione poiché è ragionevole presumere che le avverse conseguenze che ne discenderebbero superino i vantaggi di interesse pubblico di tale comunicazione.

17 Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

18 Da giugno 2019, l'ABE si avvale di contratti-quadro stipulati con una società informatica per la prestazione di servizi di consulenza informatica sulla base dei "tempi e mezzi indicati". I consulenti lavorano presso la sede dell'ABE. La Corte ha rilevato che l'ABE aveva impartito direttamente, anziché attraverso la società informatica, istruzioni di lavoro ad alcuni dei suddetti consulenti. In questo modo la linea di confine fra il personale dell'ABE e i consulenti informatici potrebbe risultare meno netta. La fornitura di personale interinale può avvenire soltanto tramite contratti stipulati con agenzie di lavoro interinale autorizzate e conformemente alla direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ e alle norme specifiche adottate dagli Stati

⁵ GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9.

membri in recepimento di tale direttiva. Il ricorso a contratti di servizi informatici per la messa a disposizione di personale violerebbe le norme dell'UE in materia sociale e occupazionale ed esporrebbe l'Autorità a rischi legali e reputazionali. L'Autorità dovrebbe accertarsi che i contratti evitino qualsiasi confusione tra la prestazione di servizi informatici e la messa a disposizione di lavoratori interinali.

Osservazioni sulla gestione di bilancio

19 Il bilancio dell'ABE comprende i contributi delle autorità nazionali competenti (ANC), della Commissione europea e delle autorità nazionali competenti dei Membri dell'EFTA. Tuttavia, nel bilancio 2019, i contributi non sono stati calcolati secondo la formula stabilita nel bilancio stesso. In base a questa formula, i contributi delle ANC dei paesi EFTA avrebbero dovuto essere imputati in aggiunta ai contributi versati dalla Commissione europea e dalle ANC degli Stati membri dell'UE. Invece sono stati aggiunti solo ai contributi delle ANC degli Stati membri dell'UE. Ciò ha ridotto l'importo totale dei contributi versati da tutte le ANC. Ne consegue che nel 2019 le ANC degli Stati membri dell'UE e dei paesi EFTA hanno versato al bilancio dell'ABE a titolo di contributi 711 247 euro in meno rispetto a quanto avrebbero dovuto.

20 Nel 2019 il contributo delle ANC concernente i contributi pensionistici che il datore di lavoro (l'ABE) è tenuto a versare è ammontato a 1 810 400 euro. Tale importo era basato su cifre stimate. I contributi delle ANC non sono mai stati aggiustati per tener conto delle cifre reali (1 755 144 euro) e la Corte non ha mai avuto alcun riscontro riguardo ad eventuali piani per un siffatto aggiustamento.

Inoltre, nel 2019, l'importo dei contributi apportati dalle ANC e dall'UE è stato ridotto di 1 823 361 euro. Questo perché, nel 2017, l'ABE aveva registrato un'eccedenza di bilancio. Nel 2017 l'UE aveva però contribuito al bilancio in misura del 37,16 %, e le ANC del 62,84 %. La riduzione dovuta all'eccedenza di bilancio avrebbe dovuto essere distribuita secondo la stessa proporzione, in misura del 37,16 % e del 62,84 %. L'eccedenza del 2017 è stata invece suddivisa in proporzioni diverse, in misura del 40 % e del 60 %, Pertanto, i contributi delle ANC avrebbero dovuto essere ridotti di altri 51 783 euro.

Nel complesso, tali discrepanze indicano che i contributi delle ANC sarebbero dovuti ammontare a 604 208 euro in più.

21 Nel 2019 l'ABE ha trasferito la propria sede a Parigi. Il nuovo Stato membro ospitante, la Francia, ha contribuito ai costi sostenuti per il trasloco, inclusi i costi di locazione degli uffici, versando 2 500 000 euro nel gennaio 2019 e 500 000 euro nel gennaio 2020. Tali contributi sono inclusi nel bilancio rettificativo 2019 con la menzione "per memoria". Il bilancio 2020 non li menziona affatto. Entrambi i bilanci sono stati adottati nel dicembre 2019, quando l'importo dei contributi del nuovo Stato membro ospitante era già noto con certezza. Il bilancio rettificativo 2019 e il bilancio 2020 non contengono informazioni adeguate sui contributi del nuovo Stato membro ospitante alle spese di funzionamento dell'ABE.

Osservazioni sui controlli interni

22 Dal maggio 2019, l'ABE ha un contratto-quadro con una società informatica, la quale ha fornito, nell'ambito del contratto, consulenti che lavorano presso la sede dell'ABE. Detta società non è domiciliata in Francia. L'Autorità non è stata in grado di confermare agli auditor della Corte se i consulenti informatici che prestano servizi nella sua sede avessero lo statuto di lavoratori distaccati ai sensi della legge francese che recepisce la direttiva relativa al distacco dei lavoratori (direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶) e la direttiva di applicazione (direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷).

Come prescritto dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione, l'ABE, in quanto amministrazione aggiudicatrice, è responsabile della verifica delle dichiarazioni di conformità al diritto sociale e del lavoro nazionale e dell'UE rilasciate dai contraenti (compresa la normativa concernente il distacco dei lavoratori). L'ABE avrebbe dovuto soddisfare questo requisito chiedendo al proprio contraente di fornire un elenco dei lavoratori distaccati e di comprovarne la conformità alla normativa nazionale dello Stato membro ospitante (fornendo, ad esempio, la prova che il contraente aveva notificato a quest'ultimo il distacco dei lavoratori). L'assenza di tali controlli espone l'ABE a rischi legali e reputazionali.

⁶ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

⁷ GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11.

23 Stando alle informazioni fornite dall'ABE, il 2 agosto 2019 il direttore esecutivo dell'Autorità stessa ha rassegnato le dimissioni e comunicato la propria intenzione di assumere la carica di amministratore delegato dell'Associazione per i mercati finanziari, che rappresenta il settore finanziario in Europa. Gli ex membri del personale dell'ABE e quelli ancora in servizio sono soggetti a restrizioni per quanto concerne l'assunzione di nuove cariche. Una di queste prevede che la nuova attività sia approvata dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE. Stando allo statuto del personale e al regolamento istitutivo dell'ABE, il consiglio delle autorità di vigilanza può, nell'interesse del servizio, impedire a ex dipendenti di intraprendere attività successive o dare la propria approvazione subordinandola a eventuali condizioni da esso ritenute appropriate. In questo caso, il consiglio delle autorità di vigilanza aveva acconsentito all'assunzione di una nuova carica da parte dell'ex direttore esecutivo, a condizione che fossero rispettate alcune condizioni.

24 Il Mediatore europeo ha aperto un'indagine al riguardo nel gennaio 2020. Il 7 maggio 2020, il Mediatore europeo ha giudicato che la decisione dell'ABE di non vietare al proprio direttore esecutivo di divenire amministratore delegato di una lobby dell'industria finanziaria costituisce un atto di cattiva amministrazione⁸. "Vietare l'assunzione della nuova funzione professionale avrebbe rappresentato, nel caso specifico, una misura necessaria e proporzionata"⁹ (*traduzione della Corte*). Il Mediatore europeo ha ravvisato un atto di cattiva amministrazione anche nella mancata revoca immediata, da parte dell'ABE, dell'accesso del direttore esecutivo alle informazioni riservate. Il Mediatore ha formulato raccomandazioni volte a rafforzare, in futuro, la gestione di situazioni analoghe da parte dell'ABE¹⁰ (caso 2168/2019/KR).

Nella raccomandazione del Mediatore, formulata il 7 maggio 2020, si chiedeva all'ABE di inviare a quest'ultimo una risposta dettagliata entro il 31 agosto 2020. In questa risposta, trasmessa il 28 agosto 2020¹¹, l'ABE sosteneva di aver adottato una nuova politica per recepire le dettagliate raccomandazioni del Mediatore.

⁸ Cfr. paragrafo 33 o pag. 11 della raccomandazione del Mediatore europeo nel caso 2168/2019/KR.

⁹ Cfr. paragrafo 33 o pag. 11 della raccomandazione del Mediatore europeo nel caso 2168/2019/KR.

¹⁰ Cfr. pag. 11 della raccomandazione del Mediatore europeo nel caso 2168/2019/KR.

¹¹ <https://www.ombudsman.europa.eu/it/correspondence/en/131987>

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

25 Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Alex Brenninkmeijer, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, il 22 settembre 2020.

Per la Corte dei conti europea



Klaus-Heiner Lehne

Presidente

Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

| Esercizio | Osservazioni della Corte | Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.) |
|-------------|--|---|
| 2017 | L’Autorità pubblica avvisi di posti vacanti sul proprio sito Internet e sui social media, ma solitamente non sul sito dell’EPSO, l’Ufficio europeo di selezione del personale. | Completata |
| 2018 | La procedura di appalto congiunta, esperita dall’ABE e dall’ESMA, per la locazione di spazi per uffici a Parigi non è andata a buon fine; si è quindi persa l’opportunità di realizzare economie di scala e incrementi di efficienza. Le due Autorità dovrebbero migliorare la propria cooperazione e, ogniqualvolta sia possibile, esperire procedure di appalto congiunte. | N.a. |
| 2018 | L’Autorità ha compiuto sforzi significativi nella preparazione dei documenti di gara e nella metodologia di valutazione della stessa, ma permane la necessità di un maggior rigore e di criteri di aggiudicazione più esaurienti. | Completata |

| Esercizio | Osservazioni della Corte | Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.) |
|-------------|--|--|
| 2018 | L'ABE ha iniziato ad avvalersi di lavoratori interinali tramite due agenzie di lavoro interinale, raggiungendo un livello critico di dipendenza da queste ultime. L'Autorità, nel discutere il numero di effettivi del personale statutario impiegati direttamente, dovrebbe far presente alle autorità di bilancio questo notevole rischio per la continuità operativa. | In corso |

RISPOSTA DELL'AUTORITÀ

18. Nel 2019 il settore IT dell'ABE ha abbandonato il modello operativo di Londra, in larga misura dipendente da lavoratori temporanei, per adottare a Parigi un modello di attuazione orientato ai servizi, avvalendosi di un fornitore di servizi informatici che utilizza contratti a tempi e mezzi indicati. Nel 2020 e nel periodo successivo l'ABE continuerà a sviluppare e consolidare il modello di consumo di servizi informatici basato sui servizi con il suo principale fornitore. In tal modo, soddisferà l'esigenza di una demarcazione chiara e consegnerà al contempo una stretta integrazione dei servizi di terzi, necessaria tanto per la qualità quanto per l'efficienza dei servizi.

19. A causa del momento in cui l'errore è stato rilevato, non è stato possibile correggerlo nell'esercizio finanziario 2019. Considerato il tasso di esecuzione del bilancio del 97,3 % nel 2019, l'errore ha l'effetto di ridurre il valore complessivo dell'eccedenza. L'ABE ha individuato un modo per risolvere la questione in modo equo, sia per la CE che per l'ANC, adeguando il frazionamento dell'eccedenza del 2019, che sarà restituita alla CE e all'ANC nel 2021.

20. L'osservazione della Corte non menziona che la Commissione prevede anche contributi pensionistici a carico del datore di lavoro. Tuttavia, l'ABE riconosce la necessità indicata dalla Corte di una maggiore chiarezza nelle norme relative ai contributi all'ABE.

21. L'ABE terrà conto di questa osservazione nei bilanci futuri.

22. L'ABE riconosce la necessità di controllare e valutare in modo indipendente la piena conformità dei suoi contraenti al diritto francese. Nel 2019 ha iniziato a creare un sistema per la verifica delle dichiarazioni di conformità. Lo sviluppo del sistema sarà completato nel 2020 con aggiornamenti volti a integrare informazioni relative al 2019 e alla conformità su base continuativa.

23. L'ex direttore esecutivo dell'ABE ha informato l'ABE due giorni dopo avere ricevuto una lettera di offerta dal suo nuovo datore di lavoro potenziale. Per il periodo durante il quale era candidato alla posizione, la verifica delle responsabilità e dei compiti dell'ex direttore esecutivo condotta dall'ABE non ha dimostrato l'esistenza del rischio di un conflitto di interessi. Ciò vale in particolare per le attività politiche dell'ABE, sulla base di una verifica dei punti all'ordine del giorno per le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza tenute in tale periodo.

24. L'ABE ha ricevuto le conclusioni del Mediatore e fornirà il suo parere circostanziato entro il 31 agosto 2020, conformemente alla richiesta del Mediatore. L'ABE sta prendendo misure per attuare le raccomandazioni del Mediatore. In particolare, ha adottato processi interni per la revoca dell'accesso a informazioni riservate quando i membri del personale sono assegnati a un altro posto di lavoro.

COPYRIGHT

© Unione europea, 2020.

La politica di riutilizzo della Corte dei conti europea è stabilita dalla [decisione della Corte n. 6-2019](#) sulla politica di apertura dei dati e sul riutilizzo di documenti.

Salvo indicazione contraria (ad esempio, in singoli avvisi sui diritti d'autore), il contenuto dei documenti della Corte di proprietà dell'UE è soggetto a licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#). Ciò significa che ne è consentito il riutilizzo, a condizione che la fonte sia citata in maniera appropriata e che le modifiche siano indicate. Qualora il contenuto suddetto venga riutilizzato, il significato o il messaggio originari non devono essere distorti. La Corte dei conti europea non è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo del proprio materiale.

È necessario chiedere un'ulteriore autorizzazione se un contenuto specifico permette di identificare privati cittadini, ad esempio nelle foto che ritraggono personale della Corte, o include lavori di terzi. Qualora venga concessa, questa autorizzazione annulla quella generale sopra menzionata e indica chiaramente ogni eventuale restrizione dell'uso.

Per utilizzare o riprodurre contenuti non di proprietà dell'UE, può essere necessario richiedere un'autorizzazione direttamente ai titolari dei diritti.

Il software o i documenti coperti da diritti di proprietà industriale, come brevetti, marchi, disegni e modelli, loghi e nomi registrati, sono esclusi dalla politica di riutilizzo della Corte e non possono essere concessi in licenza.

I siti Internet istituzionali dell'Unione europea, nell'ambito del dominio europa.eu, contengono link verso siti di terzi. Poiché esulano dal controllo della Corte, si consiglia di prender atto delle relative informative sulla privacy e sui diritti d'autore.

Uso del logo della Corte dei conti europea

Il logo della Corte dei conti europea non deve essere usato senza previo consenso della stessa.